

Protocollo n. 23/ U - FP 2018

Roma, 15 gennaio 2018

Alle Segreterie regionali, di area  
metropolitana e territoriali FP CGIL

**Oggetto:** Il punto sugli educatori professionali

---

Care compagne, cari compagni,

torniamo sull'argomento che è stato oggetto di numerose note ed informative nel passato, anche recente, poiché ci sono giunte alcune richieste di chiarimenti ulteriori.

Alla fine del 2017, sono stati approvate alcune Leggi che hanno modificato profondamente il quadro giuridico degli educatori professionali, riscrivendo le regole per operare nei servizi sanitari, sociosanitari, socioeducativi ed educativi, pubblici e privati.

**Al contrario di quel che si legge su alcuni siti e sui social network, tra queste non rientra il DdL 2443, meglio conosciuto come DdL Iori/Binetti, che non è stato approvato.**

Le novità normative sono:

- A. **i commi dal 594 al 601, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205** "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.*", che riconoscono due tipologie di educatori (Educatore professionale socio sanitario, che era già riconosciuto in precedenza, ed Educatore professionale socio pedagogico, di nuova istituzione) e che modificano le modalità per riconoscere chi è in possesso di altri titoli o di titoli del vecchio ordinamento;
- B. **gli art. 4 e 5 della Legge Lorenzin, ex. DdL 1324-B** "*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*", approvato definitivamente il 22/12/2017 ma non ancora pubblicato, che introducono gli albi e l'ordine professionale e che istituiscono l'area delle professioni sociosanitarie, nella quale confluiscono gli educatori professionali.

Le norme che abbiamo richiamato al punto A, legalizzano l'attuale "*doppio binario*" formativo per la figura dell'Educatore professionale ed è questa una precisa scelta politica che, anziché semplificare lo scenario unificando i due profili nati per omogenee finalità, li separa sempre di più e creerà ulteriori incertezze per il futuro.

Nel contempo, però, queste recepiscono buona parte delle nostre richieste, reiterate da anni e finalizzate ad assicurare la continuità di impiego per tutte le lavoratrici ed i lavoratori dei nostri comparti, prefigurando la tanto attesa soluzione agli annosi problemi di riconoscimento giuridico di queste professioni.

**Pur non condividendo la scelta politica del legislatore di duplicare la figura professionale dell'educatore**, che abbiamo contrastato in ogni sede, vogliamo sottolineare quanto **l'accoglimento delle**

nostre richieste per il riconoscimento della vasta platea di lavoratrici e dei lavoratori operanti nei servizi sia una grande risultato dell'azione sindacale di questi anni.

### 1. GLI EDUCATORI PROFESSIONALI OGGI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE

Le disposizioni di cui al precedente punto A sono applicative dal 1 gennaio 2018 e, pertanto, nei servizi sanitari, sociosanitari, socioeducativi ed educativi, pubblici e privati potranno lavorare:

| Educatore professionale socio-sanitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Educatore professionale socio-pedagogico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• è la nuova denominazione attribuita all'Educatore professionale ex D.M. 520/1998</li> <li>• avrà il quadro normativo immutato, perché si continuerà a fare riferimento al D.M. 520/1998, che ne disciplina ruolo e funzioni (in ambito sanitario, sociosanitario e socioeducativo)</li> <li>• avrà il percorso di studi immutato, cioè la Laurea abilitante L/SNT2 che si ottiene presso la Facoltà di Medicina e chirurgia</li> <li>• non muteranno le regole vigenti che disciplinano l'equipollenza e l'equivalenza di coloro che sono in possesso di titoli del pregresso ordinamento (ottenuti entro l'entrata in vigore della Legge 42/1999)</li> <li>• non appena pubblicata la Legge Lorenzin e non appena emanato il Decreto attuativo (da emanarsi entro 90 gg. dall'entrata in vigore della Legge), avrà un albo ed un ordine professionale al quale sarà obbligato ad iscriversi, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge 43/2006</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• è la nuova denominazione degli operatori con una qualifica attribuita con Laurea L19 e ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 <i>“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”</i>, che, nello specifico, prevedono: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ all'art. 4, lettera e), il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università</li> <li>❖ all'art. 14, comma 3 – che saranno necessari i requisiti del punto precedente a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 e che continueranno ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui sopra, conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto</li> </ul> </li> <li>• opererà in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale; lo stesso opererà nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, <b>ma limitatamente agli aspetti socio educativi</b>; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale</li> <li>• sarà riconosciuto ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, rientrando nelle professioni non organizzate in ordini o collegi</li> </ul> |

### 2. IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO

Per chi non è in possesso di dei titoli previsti dalla normativa attuale, le modalità di riconoscimento previste sono differenti per i due profili.

Per l'Educatore professionale socio-sanitario si continua a fare riferimento all'art. 4, commi 1 e 2 – **equipollenza e equivalenza** – della Legge 42/1999; i **titoli di studio**, per poter essere riconosciuti, devono comunque essere stati **conseguiti entro la data di entrata in vigore di quella Legge: 17 marzo 1999**.

Per l'Educatore professionale socio-pedagogico, si fa invece riferimento alle norme richiamate nel precedente punto A.

Di seguito elenchiamo le modalità di riconoscimento previste per i singoli profili.

## 2.1 il riconoscimento dell'Educatore professionale socio-sanitario

| Sezione A – diploma universitario                                                             | Sezione B – titoli equipollenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Educatore professionale</b><br>– decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520. | <b>Educatore professionale</b><br>– corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della sanità del 10 febbraio 1984;<br>– corsi regionali di formazione specifica ex decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984;<br>– corsi triennali di formazione specifica, legge n. 845/1978;<br>– corsi di formazione specifica, legge 30 marzo 1971, n. 118. |
|                                                                                               | <b>Educatore di comunità</b><br>– decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                               | <b>Educatore professionale</b><br>– decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982;<br>– legge 11 novembre 1990, n. 341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                               | <b>Educatore di comunità</b><br>– decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982;<br>– legge 11 novembre 1990, n. 341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                               | <b>Educatore professionale animatore</b><br>– corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Veneto.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                               | <b>Operatore sociale - Educatore specializzato educatore professionale in servizio - Educatore professionale psicomotricista</b><br>– corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Lombardia.                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                               | <b>Educatore professionale</b><br>– corsi regionali triennali di formazione specifica di qualificazione e di riqualificazione autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Piemonte.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                               | <b>Educatore professionale</b><br>– corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione autonoma della Valle d'Aosta.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Riguardo la soprastante tabella, bisogna tenere presente:

che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente, indicati nella sezione B della tabella, sono equipollenti a tutti gli effetti di Legge, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

che l'equipollenza non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I bandi regionali per il riconoscimento dell'equipollenza, che riguarda chi è in possesso di titoli conseguiti entro il 17 marzo 1999, non già riconosciuti equipollenti (ai sensi della tabella sopra riportata), non sono mai stati emanati.

## **2.2 IL RICONOSCIMENTO DELL'EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO**

**Sarà possibile**, in via transitoria, **acquisire la qualifica di educatore professionale sociopedagogico** per coloro che, previo **superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari**, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università, anche tramite formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della Legge, sono in possesso, alla medesima data, di uno dei seguenti requisiti:

- α) inquadramento nei ruoli** delle amministrazioni pubbliche a seguito del **superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore**;
- β) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni**, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- γ) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.**

**Acquisiranno direttamente la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico** coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge, saranno **titolari di contratto a tempo indeterminato** negli ambiti professionali previsti al precedente punto 2, nonché avranno un'**età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero almeno venti anni di servizio.**

## **3. LE NORME CHE RIGUARDANO ENTRAMBI I PROFILI**

Coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge 205/2017 (1 gennaio 2018) avranno **svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi**, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato, **potranno continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non potrà costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della Legge, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.**

L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogo non comporterà, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

Queste norme, che riguardano molti dei lavoratori dei nostri comparti, pubblici e privati, avranno effetti sulla nostra attività negoziale e di rappresentanza a tutti i livelli.

Rimaniamo a disposizione per ogni dubbio o chiarimento.

Fraternali saluti e buon lavoro

Il Responsabile nazionale  
professioni sanitarie Fp Cgil  
**Gianluca Mezzadri**

La Segretaria nazionale Fp Cgil  
Sanità e SSAEP  
**Cecilia Taranto**